



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 20 ottobre 2020

PROCESSO PENALE: LEGGIBILI IN DIBATTIMENTO ANCHE LE DICHIARAZIONI RESE AL GIP DAL “TESTIMONE ASSISTITO”

Possono essere lette in dibattimento, qualora siano diventate nel frattempo “irripetibili”, le dichiarazioni rese al GIP, durante l’interrogatorio di garanzia, dall’imputato di un reato collegato dopo essere stato avvertito che su quelle implicanti la responsabilità di terzi egli potrà essere citato come “testimone assistito”.

È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la [sentenza n. 218](#) depositata oggi (redattore Stefano Petitti), che ha dichiarato illegittimo l’articolo 512, primo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede tale lettura.

Nel giudizio che ha dato origine alla decisione, le dichiarazioni erano state rese da una persona arrestata per aver commesso vari reati: durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le indagini preliminari, l’imputato, dopo aver ricevuto l’avvertimento previsto dall’articolo 64, terzo comma, lettera c), del Codice di procedura penale, aveva accusato di lesioni, ed altro ai suoi danni, i pubblici ufficiali che lo avevano arrestato; il pubblico ministero ne aveva quindi chiesto la citazione come “testimone assistito” ma nel frattempo egli si era reso irreperibile, circostanza che, secondo il Tribunale di Roma, non era prevedibile al momento in cui erano state rese le dichiarazioni sulla responsabilità di altri soggetti.

La Corte ha giudicato “irragionevole” che la norma censurata consenta la lettura, per irripetibilità, degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori e dal GUP, e non anche degli atti assunti dal GIP nell’interrogatorio di garanzia dell’imputato di reato collegato, qualora questi sia stato citato per essere sentito come teste in dibattimento.

Roma, 20 ottobre 2020